

Pescasseroli, 27 luglio 2020

Prot. n. 0007999/2020

OGGETTO: DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE TURISTICA IN ATTUAZIONE DELLA ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE AI FINI DELLA TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSICANO E DEL CAMOSCIO APPENNINICO.

IL DIRETTORE

VISTI

1. Il R.D.L. n. 257 del 11.01.1923, convertito con modificazioni in legge n. 1511 del 12.07.1923 (Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo), con cui veniva istituito il Parco Nazionale d'Abruzzo *"allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio ..."*.
2. Il Regio Decreto Legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in Legge 25 gennaio 1934, n. 233, con cui veniva disposta la soppressione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
3. La Legge 21 ottobre 1950, n. 991, che abrogava la legge n. 233/1934, e ricostituiva il Parco d'Abruzzo come Ente Autonomo, e in particolare l'art. 2 della stessa che prevede *"l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo ha la gestione del Parco costituito con il Regio Decreto Legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le modificazioni e variazioni successive"*.

VISTA

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, e ss.mm.ii.

VISTO

L'art. 24 del D.L. 25.06.2008, n. 112, come convertito in legge 06.08.2008, n. 133, che prevede *"A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*.

RILEVATO

Che tra le disposizioni abrogate, elencate nel predetto Allegato A al citato D.L. n. 112/2008, sono indicati, tra le altre:

1. La Legge 12 luglio 1923, n. 1511, recante *"Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo"*;
2. Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante *"Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo"*;
3. Il Regio Decreto 6 maggio 1926, n. 832, recante *"Determinazione delle caratteristiche delle bellezze naturali e formazioni geologiche e paleontologiche di cui può essere vietata l'alterazione o la manomissione nel parco nazionale dell'Abruzzo"*;

VISTO

Il D.L. n. 200 del 22-12-2008, convertito in legge n. 9 del 18.02.2009, che all'art 2 (Abrogazioni espresse) stabilisce: *"A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*.

RILEVATO

Che tra le disposizioni abrogate, elencate nel predetto Allegato 1 al D.L. 200/2008, è annoverato, col n. 9986, il R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo.

PRESO ATTO

1. Che il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, recante *"Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, all'art. 1, comma 2, stabilisce: *"Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni"*.
2. Che tra le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al citato D.Lgs. n. 179/2009, salvate dall'elenco delle abrogazioni allegato al decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200, così come convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 è indicato, col n. 189, il R.D.L. n. 257 del 11.01.1923, recante *"Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo"*, limitatamente agli artt. 1,2 e 4.
3. Che, pertanto, l'art. 4, del citato R.D.L. n. 257/1923 è attualmente vigente e stabilisce che nel territorio del Parco nazionale sono vietati, tra l'altro:
omissis
f) *l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'art. 11 (oggi Consiglio Direttivo ndr);*
g) *la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o clichés di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'art. 11"*;

VISTE

- A. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo n. 115/23/80 del 30 luglio 1980, ad oggetto *"Piano di assetto territoriale del Parco"*, con la quale venivano approvati i criteri basilari di zonazione e lo schema generale del Piano di Assetto Territoriale del Parco Nazionale d'Abruzzo;
- B. la Decisione del Presidente dell'Ente, n. 46/84, in data 29 febbraio 1984, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 85 del 26 marzo 1987, notificata a tutti i Comuni interessati e pubblicata presso i relativi Albi Pretori, con la quale l'intero territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo veniva dichiarato di notevole interesse, ai sensi della Legge 12 luglio 1923 n. 1511, che tale provvedimento prevedeva:
 1. *All'intero territorio del parco Nazionale d'Abruzzo di cui all'acclusa cartografia sintetica (corrispondente ad altra più analitica e dettagliata, depositata presso gli Uffici dell'Ente), dichiarato di notevole interesse, ai sensi della legge 12 luglio 1923. N. 1511, e sue successive modificazioni ed integrazioni, vengono applicate tutte le disposizioni contenute nella legge stessa e nei suoi Regolamenti di attuazione, indipendentemente dai poteri paralleli e complementari all'uopo devoluti ai competenti Organi Statali e Regionali, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.*
 2. *I poteri dell'Ente Parco vengono esercitati in relazione alle vocazioni ambientali delle zone e alle normative vigenti, mediante la suddivisione del territorio nelle seguenti quattro zone, a regime di tutela e gestione differenziato e meglio specificate nel grafico allegato, facente parte integrante della presente ordinanza:*

I- ZONA A – RISERVA INTEGRALE

Il territorio è fondamentalmente integro e merita conservazione assoluta con divieto di effettuare qualsiasi alterazione dell'ambiente, salvo eventuali limitati interventi necessari per la salvaguardia di certe componenti.

L'accesso dei visitatori è consentito solo a piedi, lungo itinerari obbligatori prefissati, preferibilmente con l'ausilio di Guardie o Guide del Parco.

La ricerca scientifica e l'osservazione naturalistica sono ammesse in base a speciale autorizzazione.

II- ZONA B – RISERVA GENERALE

Il territorio è ben conservato, con segni della secolare presenza umana, e merita di essere mantenuto in questo stato favorendo, di pari passo con l'evoluzione socio-economica, la sua graduale riconversione verso aspetti originari e spontanei.

Le attività economiche tradizionali – agrosilvopastorali – preesistenti sono possibili sotto il controllo del Parco, ed ove necessario, con talune limitazioni. Le opere e le strutture esistenti possono essere mantenute e restaurate. Non è consentito realizzare nuove iniziative non decise o promosse dall'autorità del Parco. Per la fruizione del Parco sono previste, in punti appropriati, modeste attrezzature semifisse.

L'accesso ai visitatori è consentito:

- *a piedi o su cavalcatura, lungo itinerari preferenziali segnalati ma liberi;*
- *con mezzi motorizzati, pubblici e privati, esclusivamente lungo la rete stradale stabilita dalla autorità del Parco e, nel caso di strade di penetrazione nel cuore del Parco, eventualmente con pagamento di apposito pedaggio;*
- *con mezzi di servizio per esigenze di servizio o di lavoro, sotto il controllo del Parco.*

III- ZONA C – PROTEZIONE

Il territorio è antropizzato, con caratteristiche di ambiente seminaturale che meritano di essere mantenute, in stretta fusione tra elementi originari ed umani, cercando di favorire certe possibilità di uso multiplo del territorio. Le attività economiche tradizionali – agrosilvopastorali – possono in certi casi essere promosse, riconvertite, potenziate alla stregua di speciali piani zionali, nel rispetto degli usi e delle consuetudini in atto.

Sono ammesse le sole opere e trasformazioni dell'ambiente relative a progetti di miglioramento e ripristino anche su iniziativa di altri Enti, purché con l'approvazione e il controllo del Parco.

L'accesso dei visitatori è libero.

IV- ZONA D – SVILUPPO

Il territorio è già largamente antropizzato, ma vi si manifestano tendenze che è bene orientare e riconvertire appropriatamente.

Esso viene destinato quindi alle esigenze delle collettività locali e alla fruizione dei visitatori del Parco, in piena armonia con lo sviluppo e la rivitalizzazione degli insediamenti preesistenti.

Questa zona è intesa a consentire:

IV.1- ZONA D1 – CENTRI ABITATI

- *la realizzazione delle condizioni necessarie per la vita e lo sviluppo della collettività locali;*

IV.2- ZONA D2 – INFRASTRUTTURE RICETTIVE

- *la creazione delle infrastrutture ricettive e complementari indispensabili;*

IV.3- ZONA D3 – ATTREZZATURE DEL PARCO

- *la creazione delle principali attrezzature, organizzative e di servizio del Parco.*

Qualsiasi progetto di trasformazione del territorio dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici comunali, approvati d'intesa con l'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo e dovrà comunque, essere preventivamente autorizzato dal predetto Ente.

3. *La Direzione del Parco è incaricata di procedere alla attuazione della presente Decisione, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.*

VISTO

1. L'art. 35 ("Norme Transitorie") della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'adeguamento della disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo ai principi della legge quadro, a mezzo di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
2. Il DPR 357/1997 e ss.mm.ii. con cui è stata recepita la Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat
3. La DGR n.478/2018 con cui la Regione Abruzzo ha approvato le Misure di Conservazione del sito IT7110205
4. Il DM 28/12/2018 con cui è stata istituita la ZSC IT7212121 le cui Misure di Conservazione sono state approvate dalla Regione Molise con DGR n.64/2018.
5. Il DM 2/8/2017 con cui sono state istituite le ZSC IT6050018 e IT6050020 le cui Misure di Conservazione sono state approvate dalla Regione Lazio con DGR n.158/2016.

DATO ATTO

- 1- Che all'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. successivamente intervenuto, in data 26 novembre 1993, è stabilito: *"Fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco, ai sensi degli art. 11 e 12 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto dall'Ente Parco, ai sensi delle norme istitutive"*.
- 2- Che, in virtù di tale decreto, restano pertanto pienamente validi ed efficaci i provvedimenti emanati dall'Ente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 394/91 e, per quanto qui di interesse:
 - a) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo n. 115/23/80 del 30 luglio 1980;
 - b) la Decisione del Presidente dell'Ente, n. 46/84, in data 29 febbraio 1984, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 85 del 26 marzo 1987;
 - c) l'Ordinanza del 1° gennaio 1975, recante "Disciplina del campeggio, Rifugio, bivacco escursionismo e pic-nic nel Parco Nazionale d'Abruzzo";
 - d) l'Avviso-Ordinanza del 1° gennaio 1976, recante "Protezione della flora appenninica spontanea nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo".

RICHIAMATA

- 1- La citata Ordinanza del 1° gennaio 1975, fatta salva con DPCM 26.11.1993, in particolare quanto da essa disposto al punto 5, che prevede: *"È in facoltà della Direzione del Parco disporre il controllo, la riduzione o la sospensione del movimento dei visitatori lungo particolari itinerari o in determinate località, per gravi e comprovate esigenze di salvaguardia ambientale o di protezione faunistica e floristica, attuando ogni necessaria misura di segnaletica e di sorveglianza"*.
- 2- La Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 6 marzo 2009 ad oggetto *"applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 26 novembre 1993"* regolarmente approvata dal Ministero dell'Ambiente.

RAMMENTATO

Che il T.A.R. per l'Abruzzo, con sentenza n. 590/03 alle date 11 giugno – 18 agosto 2003 ha ribadito che l'Ente Parco, alla stregua della vigente legislazione in materia, ha: *"un potere di carattere urbanistico in coerenza con i precetti costituzionali (art.9) e le finalità della legislazione in materia, che tende a predisporre particolari cautele per la salvaguardia di zone di rilevante pregio di carattere paesaggistico ambientale"* e che tale potere *"ben può essere esercitato dall'Ente Parco anche prima dell'approvazione del Piano e del regolamento del Parco di cui alla Legge n. 394 del 1991"*.

RITENUTO PER TUTTO QUANTO PRECEDE

Che in forza dell'art. 4 del R.D.L. 257/1923, attualmente in vigore, nella versione di cui alla legge di conversione, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 200/2008 nonché in attuazione delle previsioni nelle citate deliberazioni sulla zonazione del Parco, fatte salve dall'art. 4, comma 2, del DPCM del 26.11.1993, occorre specificare le concrete modalità di utilizzo del territorio del Parco, con particolare riferimento all'accessibilità e alla fruizione turistica delle zone di cui alla predetta Decisione presidenziale n. 46, in data 29 febbraio 1984, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 85 del 26 marzo 1987, e all'Avviso-Ordinanza 1 gennaio 1975.

RICHIAMATE

1. Le misure previste dal Piano di Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano, sottoscritto dal PNALM unitamente al MATTM e ad altri enti tra cui le 3 regioni interessate e numerosi altri enti preposti all'attuazione di misure di tutela e conservazione dell'orso marsicano.
2. Le misure di conservazione predisposte dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise in materia di Siti della Rete Natura 2000, recepite dal parco per le aree di propria competenza e approvate dal Ministero dell'Ambiente.

DISPONE

L'attuazione di quanto in oggetto, ai sensi delle norme richiamate, nei termini e con le modalità di seguito specificate, necessarie per assicurare la migliore tutela dell'orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) e del camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*).

Art. 1 – Pratica escursionistica.

- 1.1 **Nelle zone A** del territorio del Parco sono consentite solo ed esclusivamente passeggiate/escursioni a piedi lungo gli itinerari individuati nella Carta Turistico - Escursionistica del Parco e contrassegnati con la segnaletica bianca e rossa.
È sempre vietato:
 - a- abbandonare i sentieri;
 - b- l'accesso con i cani al seguito;
 - c- l'accesso con cavalli, muli e asini
 - d- l'accesso con qualsiasi mezzo meccanico comprese le mountain bike, di qualunque tipo;
 - e- le escursioni notturne dalle ore 22:00 a un'ora prima dell'alba del giorno successivo.Sono fatte salve le escursioni legate agli eventi religiosi e tradizionali, previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco.
Le escursioni con le ciaspole o con gli sci da fondo sono consentite esclusivamente lungo gli itinerari individuati nella Carta Turistico-Escursionistica del Parco.
- 1.2 **Nelle zone B** del territorio del Parco sono consentite solo ed esclusivamente passeggiate/escursioni a piedi purché avvengano lungo gli itinerari individuati nella Carta Turistico - Escursionistica del Parco e contrassegnati con la segnaletica bianca e rossa.
È sempre vietato abbandonare i sentieri, tranne alle persone autorizzate per specifiche attività professionali (es. allevamento di bestiame, interventi selvicolturali, ecc.).
Le passeggiate/escursioni notturne sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Parco e potranno essere svolte comunque non oltre le ore 24,00 e solo un'ora prima del sorgere del sole. Le stesse potranno essere condotte con torce/lampade frontali a bassa intensità luminosa. Sono fatte salve le escursioni legate agli eventi religiosi e tradizionali, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Le escursioni con le ciaspole o con gli sci da fondo sono consentite esclusivamente lungo gli itinerari individuati nella Carta Turistico-Escursionistica del Parco. Fanno eccezione i bacini sciistici autorizzati.

Le escursioni a cavallo, asino e mulo, con mountain bike (di qualunque tipo) sono vietate lungo gli itinerari indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

L'accesso ai sentieri con i cani da compagnia, purché in regola con le vaccinazioni, l'iscrizione all'anagrafe canina e portati sempre al guinzaglio, è consentito solo ed esclusivamente lungo gli itinerari escursionistici del Parco ad esclusione di quelli di cui all'allegato n. 1. I proprietari dovranno avere al seguito la museruola e il libretto sanitario dell'animale, da mostrare su richiesta al personale di sorveglianza, in modo da consentire la verifica dei requisiti previsti.

Le attività di dog walking, dog trekking e mobility dog dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dall'Ente Parco.

- 1.3 **Nelle zone C e D** del territorio del Parco la pratica escursionistica a piedi è consentita liberamente, nel rispetto delle norme di tutela generale del Parco e delle norme connesse alla Rete Natura 2000.

L'accesso con i cani da compagnia è comunque subordinato al rispetto delle norme in materia di vaccinazioni, iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 2 – Interventi a tutela dell'orso bruno marsicano

- 2.1 Al fine di assicurare le migliori condizioni di tutela dell'orso bruno marsicano, fermo restando quanto previsto all'art. 1 in merito all'utilizzo dei sentieri del PNALM, è vietato il transito lungo i sentieri C5 e B4 nel tratto fra il valico della Val Callano (incrocio R7) e Valle Carbonara (incrocio Q2) dal primo sabato di agosto alla terza domenica di settembre di ogni anno.
- 2.2 Nel periodo di cui al punto 2.1 sono vietate le escursioni notturne.
- 2.3 Nel periodo di cui al punto 2.1 l'accesso ai sentieri C5 e B4 è consentito solo ed esclusivamente:
- a- con l'ausilio di una guida autorizzata dal Parco, previo pagamento di una tariffa prefissata e resa pubblica preventivamente sul sito del Parco;
 - b- nei giorni di giovedì, venerdì e sabato;
 - c- in gruppi composti da numero minimo 5 e massimo di 20 unità.
- 2.4 Fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, i residenti nei Comuni di Campoli Appennino e Pescasseroli potranno accedere ai sentieri di cui al punto 2.1 solo con le guide autorizzate ma richiedendo permessi gratuiti presso il Centro Visite del PNALM di Pescasseroli.
- 2.5 La Direzione del Parco si riserva di apportare modifiche al periodo, a tratti di sentiero da regolamentare o alle condizioni di accesso in relazione a specifiche esigenze gestionali e di tutela.

Art. 3 – Interventi a tutela del camoscio appenninico.

- 3.1 Al fine di assicurare le migliori condizioni di tutela del camoscio appenninico, il transito lungo i sentieri F1, I1, L1 (limitatamente al tratto compreso tra Passo dei Monaci e la cima di Monte Meta), nel periodo dall'ultimo sabato di luglio alla seconda domenica di settembre di ogni anno, è consentito solo ed esclusivamente a piedi, purché accompagnate da una guida autorizzata dal Parco e previo pagamento di una tariffa prefissata e resa pubblica preventivamente sul sito del Parco.
- 3.2 Nel periodo di cui al punto 3.1 l'accesso ai sentieri indicati è consentito tutti i giorni ad esclusione del lunedì (in cui è vietato qualunque accesso), in gruppi composti da un minimo di 5 a un massimo di 25 unità. Nei giorni festivi il numero complessivo dei visitatori può arrivare a 50 unità, purché ogni gruppo non superi le 25 unità.

- 3.3 Resta sempre vietata la discesa dal sentiero I1 per gli escursionisti che arrivano al rifugio di Forca Resuni dai sentieri K6 oppure O5.
- 3.4 Fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, i residenti nei Comuni di Civitella Alfedena e Opi potranno accedere ai sentieri di cui al punto 3.1 solo con le guide autorizzate ma richiedendo permessi gratuiti presso il Centro Visite del lupo a Civitella Alfedena, presso l'infopoint della Val Fondillo oppure presso il Centro Visite del PNALM di Pescasseroli.
- 3.5 La Direzione del Parco si riserva di apportare modifiche al periodo, a tratti di sentiero da regolamentare o alle condizioni di accesso in relazione a specifiche esigenze gestionali e di tutela.

Art. 4 – Approccio alla fauna, riprese cine e fotografiche.

- 4.1 Al fine di assicurare la tutela delle specie selvatiche, con particolare riferimento a quelle minacciate presenti nel PNALM, è sempre vietato:
- a) avvicinare e disturbare la fauna per qualunque ragione, compreso le riprese video e fotografiche, sia in ambiente naturale sia nei centri abitati.
 - b) attrarre la fauna, di qualunque specie, con esche alimentari sia dentro sia fuori dai centri abitati.
 - c) illuminare la fauna con fari o torce, inseguirla a piedi o in auto, a meno che non si tratti di attività svolte da personale autorizzato e finalizzate alla pubblica incolumità e/o alla tutela degli animali.
- 4.2 Sono vietate le escursioni notturne finalizzate all'osservazione di esemplari di orso marsicano o lupo, con particolare riferimento agli esemplari cosiddetti problematici o confidenti.
- 4.3 In tutto il territorio del PNALM sono sempre vietati appostamenti e/o inseguimenti, in qualunque forma e con qualunque mezzo, a carico degli esemplari della fauna, ad eccezione di quelle previste da specifiche attività di gestione e/o ricerca scientifica condotte dal PNALM o da soggetti preventivamente autorizzati.
- 4.4 Per ragioni di tutela della fauna è altresì fatto divieto assoluto di utilizzare, su tutto il territorio del Parco, fototrappole e sistemi di registrazione e osservazione indiretta senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.
- 4.5 Resta salva la possibilità per chiunque di procedere a riprese video-fotografiche per attività di ricerca e documentazione scientifica, pubblicistica e divulgativa previa specifica e documentata autorizzazione da parte del Parco.

Art. 5 – Approccio alla fauna.

- 5.1 Al fine di evitare di alterare le abitudini della fauna, provocando stress ad alcune specie con conseguenze negative, determinate dal disturbo, nelle fasi di corteggiamento, nidificazione e alimentazione, è vietato su tutto il territorio del Parco, effettuare attività/escursioni che prevedono l'utilizzo di tecniche di richiamo come suoni registrati, vocalizzazioni personali, richiami artigianali, meccanici ed elettronici, ultrasuoni, ecc.
- 5.2 L'uso di droni è soggetto alla vigente normativa che, tra l'altro, prevede sempre e comunque la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.

Art. 6 – Sanzioni

- 6.1 Tutte le violazioni alle norme di cui alla presente disposizione saranno punite ai sensi dell'art. 30 della legge 394/91 nonché dell'art. 544 ter del c.p., salvo che la violazione non comporti sanzioni più gravi.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti.

Il Direttore
Luciano Sammarone

